

Legge federale sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 12 giugno 1959² sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO) è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esonazione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riscossione.

³ L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esonazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1567

¹ FF 1999 6784

² RS 661; RU 1999 ...